

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 18 gennaio 2010 , n. 1.

Disposizioni urgenti in materia di scadenza temporale di vita tecnica delle sciovie a fune alta e delle funivie bifunne.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Rinvio condizionato della scadenza di fine vita tecnica delle sciovie a fune alta)

1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, le sciovie a fune alta che giungono alla scadenza di fine vita tecnica entro il 3 gennaio 2010 per le quali è stata presentata, secondo quanto previsto dal capo II della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), una domanda di concessione sulla medesima linea per l'impianto sostitutivo, e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe, possono proseguire l'esercizio per non oltre un anno rispetto alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4 delle citate norme regolamentari e a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, a garanzia della sicurezza degli impianti.

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 1 du 18 janvier 2010,

portant dispositions urgentes en matière de fin de vie technique des téléskis et des téléphériques bicâbles.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Report sous condition de la date de fin de vie technique des téléskis)

1. Dans l'attente de la refonte de la législation nationale en vigueur en matière d'exploitation des installations à câble, les téléskis dont la durée de vie technique expire au plus tard le 3 janvier 2010 peuvent continuer d'être exploités pendant une année au plus à compter des délais visés au paragraphe 3 des dispositions annexées au décret du ministre des transports du 2 janvier 1985 (Dispositions réglementaires en matière de variantes, de mises aux normes techniques et de contrôles périodiques des installations à câble aérien ou terrestre assurant les services de transport public), conformément au paragraphe 4 desdites dispositions, à condition qu'ils n'aient pas déjà bénéficié d'un report analogue, que les prescriptions de sécurité établies par le directeur d'exploitation et approuvées par la structure régionale compétente en matière d'installations à câble soient respectées et qu'une demande d'exploitation, par concession, pour la nouvelle installation et au titre de la même ligne ait été présentée.

Art. 2

*(Proseguimento dell'esercizio delle funivie
bifune in scadenza di fine vita tecnica)*

1. Le funivie bifune che giungono alla scadenza di fine vita tecnica entro il 31 dicembre 2010, riconosciute dalla Giunta regionale di interesse regionale e per le quali è prevista la sostituzione con nuovi impianti, possono proseguire l'esercizio non oltre il 31 dicembre 2014, al fine di mantenere la continuità della frequentazione, a condizione che:
 - a) siano effettuati i controlli, le verifiche e le sostituzioni stabiliti dal direttore di esercizio e approvati dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza degli impianti esistenti;
 - b) per le parti di impianto che superino entro il 31 dicembre 2014 la scadenza di fine vita tecnica o di revisione generale, devono essere stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune particolari attività di controllo, di verifica o di sostituzione, nel rispetto dei principi di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985.
2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, la proroga può essere accordata per ulteriori tre anni se le necessità di cantiere lo richiedono e a condizione che siano approvati, dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, attività di controllo, di verifica o di sostituzione, stabilite dal direttore di esercizio, ai sensi del comma 1.

Art. 3

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 51 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006);
 - b) l'articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);
 - c) l'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);
 - d) la legge regionale 23 dicembre 2008, n. 31 (Disposizioni sulle scadenze delle sciovie a fune alta).

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quel-

Art. 2

*(Poursuite de l'exploitation des téléphériques
bicâble en fin de vie technique)*

1. Les téléphériques bi-câble reconnues d'intérêt général par le Gouvernement régional, dont la durée de vie technique expire au plus tard le 31 décembre 2010 et dont le remplacement est prévu peuvent continuer d'être exploités jusqu'au 31 décembre 2014 maximum, aux fins du maintien de la continuité de la fréquentation, et ce, à condition :
 - a) Que les contrôles, les vérifications et les remplacements établis par le directeur d'exploitation et approuvés par la structure régionale compétente en matière d'installations à câble soient effectués, aux fins d'un niveau adéquat de sécurité ;
 - b) Pour les parties d'installations dont la durée de vie technique ou le délai du contrôle général expire au plus tard le 31 décembre 2014, des mesures particulières de contrôle, de vérification ou de remplacement doivent être établies par le directeur d'exploitation et approuvées par la structure régionale compétente en matière d'installations à câble, dans le respect des principes visés au décret du ministre des transports du 2 janvier 1985.
2. Un report de trois années supplémentaires peut être accordé, aux conditions visées au premier alinéa du présent article, si les besoins du chantier l'exigent et pourvu que des mesures de contrôle, de vérification ou de remplacement soient établies par le directeur d'exploitation et approuvées par la structure régionale compétente en matière d'installations à câble, au sens du premier alinéa du présent article.

Art. 3

(Abrogations)

1. Sont abrogées les dispositions énumérées ci-après :
 - a) Art. 51 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) ;
 - b) Art. 34 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales) ;
 - c) Art. 43 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2005. Modification de lois et de dispositions régionales) ;
 - d) Loi régionale n° 31 du 23 décembre 2008 (Disposizioni en matière de délai d'exploitation des téléskis).

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa

lo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 gennaio 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 76

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3436 del 04.12.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 10.12.2009;
- assegnato alla IV^a Commissione consiliare permanente in data 14.12.2009;
- esaminato dalla IV^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 22.12.2009 e relazione del Consigliere BIELER;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13.01.2010, con deliberazione n. 980/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 18.01.2010.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2010, N. 1.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ Il paragrafo 3 delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 prevede quanto segue:

«3. — Vita tecnica degli impianti.

3.1. La vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, è stabilita come segue per le diverse categorie di impianti:

- a) funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri su rotaie od impianti assimilabili: 60 anni;
- b) funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo (se costruite ed aperte all'eser-

publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 18 janvier 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 76

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3436 du 04.12.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 10.12.2009 ;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 14.12.2009 ;
- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 22.12.2009 et rapport du Conseiller BIELER ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 13.01.2010, délibération n° 980/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 18.01.2010.

- cizio dopo il 1960): 40 anni;
 - c) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente (se costruite ed aperte all'esercizio dopo il 1960): 40 anni;
 - d) sciovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili: 30 anni;
- Per le funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo e per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente, se costruite ed aperte all'esercizio prima del 1960, la vita tecnica resta stabilita in 30 anni.

3.2. Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarità del servizio rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, ogni impianto, nell'intervallo di tempo corrispondente alla sua vita tecnica come fissata al comma 3.1., deve essere sottoposto, con le modalità stabilite ai successivi paragrafi 4 e 5, alle seguenti revisioni periodiche:

Revisione speciale:

ogni cinque anni per tutte le categorie di impianti.

Revisione generale:

- a) per le funivie bifune a va e vieni e per le funicolari terrestri su rotaie o impianti assimilabili: al ventesimo ed al quarantesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio;
- b) per le funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo: al ventesimo ed al trentesi-

- mo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio;
- c) per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente: al quindicesimo ed al trentesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio;
- d) per le sciovie, gli ascensori, le scale mobili e gli impianti assimilabili: al decimo ed al ventesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio.
- 3.3. Ai sensi dell'art. 100, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, gli effetti dell'autorizzazione e del nulla osta tecnico di cui all'art. 4 dello stesso decreto vengono a cessare alla scadenza della vita tecnica definita, per ogni impianto, al comma 3.1. L'autorizzazione od il nulla osta predetti si intendono inoltre revocati qualora, alle scadenze temporali fissate ai sensi del comma 3.2., il direttore o il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) non dimostri di aver provveduto a tutti gli adempimenti stabiliti ai successivi paragrafi 4 e 5.
- 3.4. Dopo la scadenza della vita tecnica di ogni impianto, definita ai sensi del comma 3.1., la sua eventuale riapertura al pubblico esercizio può essere consentita solo per una nuova vita tecnica di durata comunque non superiore alla precedente e subordinatamente a radicali interventi di completo ammodernamento.
- 3.5. Gli interventi di cui al comma 3.4. devono comprendere, in particolare, il completo adeguamento alla normativa in vigore alla scadenza della vita tecnica per tutte le apparecchiature meccaniche, per tutti gli equipaggiamenti elettrici, per i veicoli e, comunque, la sostituzione di tutte le strutture e di tutti gli organi in movimento. Potrà tuttavia essere consentita, caso per caso e su motivata proposta del direttore o del responsabile dell'esercizio (o dell'assistente tecnico se previsto), l'ulteriore utilizzazione di quelle fra le parti prima indicate che, nel corso della precedente vita tecnica dell'impianto, siano state sostituite ovvero sottoposte a varianti, tenendo conto della data della loro immissione in servizio agli effetti della scadenza della rispettiva vita tecnica.
- 3.6. Il mantenimento in servizio delle opere civili, sia delle stazioni che della linea, sino alla scadenza della nuova vita tecnica ai sensi del comma 3.4., è subordinata alla dimostrazione che esse siano ancora in grado di assolvere alle proprie funzioni statiche, nelle condizioni di carico derivanti dai predetti interventi.
- 3.7. A seguito di incidenti, ancorché non ne siano derivati danni alle persone, ove a giudizio della M.C.T.C. sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, la stessa Direzione generale può disporre l'effettuazione di revisioni straordinarie all'impianto interessato ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra le modalità.”.

Note all'articolo 3:

- (2) L'articolo 51 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 51

(Disposizioni in materia di controlli tecnici sugli impianti a fune. Abrogazione dell'articolo 41 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38)

1. Nelle more del completo recepimento delle norme europee di settore, gli impianti che giungono alla scadenza di revisione generale o di vita tecnica entro il 28 febbraio 2006 possono godere della proroga di un anno dei termini rela-

tivi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 delle norme regolamentari del citato decreto. Alle medesime condizioni, la proroga può essere elevata a due anni quando si tratti di sciovie.

Ibis. Gli impianti aerei che hanno ottenuto la proroga di cui al comma 1, la cui nuova scadenza di revisione generale o di fine di vita tecnica cade nella stagione invernale 2005/2006 e per i quali è prevista la sostituzione con un nuovo impianto, possono proseguire l'esercizio fino al termine della predetta stagione invernale, alle seguenti condizioni, da verificarsi entro la nuova data di scadenza:

- a) sia positivamente terminata la prima fase approvativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1280 in data 26 aprile 1999, concernente l'approvazione di modalità e procedure per l'attuazione degli articoli 41 e seguenti della l.r. 29/1997 in materia di concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune;
- b) siano effettuati controlli e verifiche equivalenti ad una revisione speciale.

Iter. Le funivie bifune, la cui scadenza di fine di vita tecnica cade prima della stagione invernale 2007/2008, per le quali è prevista la sostituzione con nuovi impianti e riconosciute dalla Giunta regionale di interesse regionale, possono proseguire l'esercizio sino al 31 dicembre 2010, al fine di mantenere la continuità della frequentazione, a condizione che entro la data di fine di vita tecnica:

- a) sia positivamente terminata la prima fase approvativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1280/1999;
- b) sia consegnato alla struttura regionale competente in materia di impianti a fune il progetto definitivo della nuova installazione;
- c) siano effettuati i controlli e le verifiche ritenuti necessari dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, almeno equivalenti a quelli previsti ai fini della revisione speciale dal d.m. trasporti 2 gennaio 1985.

Iquater. Alle medesime condizioni di cui al comma Iter, la proroga può essere accordata per ulteriori due anni, se le necessità di cantiere lo richiedono.

Iquinquies. Le seggiovie ad ammortamento fisso che giungono alla scadenza di revisione generale entro il 31 dicembre 2007 e che non abbiano già beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire l'esercizio per non oltre un anno rispetto alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con d.m. trasporti 2 gennaio 1985, a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 del citato decreto e che si ottemperi ad ogni altra prescrizione stabilita dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, a garanzia della sicurezza degli impianti.

2. L'articolo 41 della l.r. 38/2001 è abrogato.”.

- (3) L'articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 prevedeva quanto segue:

«Art. 34

(Disposizioni in materia di controlli tecnici sugli impianti a fune. Modificazione alla l.r. 21/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Nelle more del completo recepimento delle norme europee di settore, gli impianti che giungono alla scadenza di revisione generale o di vita tecnica entro il 31 dicembre 2005 possono godere della proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 delle norme regolamentari del citato decreto. Alle medesime condizioni, la proroga può essere elevata a due anni quando si tratti di sciovie.”.

⁽⁴⁾ L'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 prevedeva quanto segue:

«Art. 43

(Proroga di termini relativi a controlli tecnici sugli impianti a fune. Modificazioni all'articolo 51 della l.r. 21/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 21/2003, come sostituito dall'articolo 34 della l.r. 1/2005, le parole: “31 dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2006”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 1, e inserito il seguente:

“1bis. Gli impianti aerei che hanno ottenuto la proroga di cui al comma 1, la cui nuova scadenza di revisione generale o di fine di vita tecnica cade nella stagione invernale 2005/2006 e per i quali è prevista la sostituzione con un nuovo impianto, possono proseguire l'esercizio fino al termine della predet-

ta stagione invernale, alle seguenti condizioni, da verificarsi entro la nuova data di scadenza:

a) sia positivamente terminata la prima fase approvativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1280 in data 26 aprile 1999, concernente l'approvazione di modalità e procedure per l'attuazione degli articoli 41 e seguenti della l.r. 29/1997 in materia di concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune;

b) siano effettuati controlli e verifiche equivalenti ad una revisione speciale.”.

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 51 della l.r. 21/2003, come introdotto dal comma 2, e inserito il seguente:

“1ter. Le funivie bifune, la cui scadenza di fine di vita tecnica cade prima della stagione invernale 2007/2008, per le quali è prevista la sostituzione con nuovi impianti e riconosciute dalla Giunta regionale di interesse regionale, possono proseguire l'esercizio sino al 31 dicembre 2010, al fine di mantenere la continuità della frequentazione, a condizione che entro la data di fine di vita tecnica:

a) sia positivamente terminata la prima fase approvativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1280/1999;

b) sia consegnato alla struttura regionale competente in materia di impianti a fune il progetto definitivo della nuova installazione;

c) siano effettuati i controlli e le verifiche ritenuti necessari dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, almeno equivalenti a quelli previsti ai fini della revisione speciale dal d.m. trasporti 2 gennaio 1985.”.

4. Dopo il comma 1ter dell'articolo 51 della l.r. 21/2003, come introdotto dal comma 3, e inserito il seguente:

“1quater. Alle medesime condizioni di cui al comma 1ter, la proroga può essere accordata per ulteriori due anni, se le necessita di cantiere lo richiedono.”.

⁽⁵⁾ La legge regionale 23 dicembre 2008, n. 31 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 2 del 13 gennaio 2009.

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della Legge 11 marzo 1953, n. 87.

N. 321 Reg. ordinanze 2009.

Ordinanza del 14 settembre 2009 emessa dalla Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da NORBIATO Carlo c/ TAMONE Leonardo ed altri. Ricorso elettorale avverso dichiarazione di ineleggibilità.

N. 321 Reg. ordinanze 2009.

Ordinanza del 14 settembre 2009 emessa dalla Corte di cassazione nel procedimento civile promosso da NORBIATO Carlo c/ TAMONE Leonardo ed altri. Ricorso elettorale avverso dichiarazione di ineleggibilità.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Corrado CARNEVALE	Presidente
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO	Consigliere
Dott. Salvatore SALVAGO	Consigliere
Dott. Renato BERNABAI	Rel. Consigliere
Dott. Massimo DOGLIOTTI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25029-2008 proposto da:

NORBIATO Carlo (c.f. NRBCRL60S08A326Y), elettivamente domiciliato in ROMA, via Flaminia 79/A, presso l'avvocato LUBRANO Filippo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FORMENTIN Laura, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TAMONE Leonardo (c.f. TMNLRD40E15A326U), LOUVIN Paolo (c.f. LVNPLA57T25A326H), VIETTI Mario (c.f. VTTMRA52E13A326P), BORTOLI Gino (c.f. BRTGNI41T24A452P), elettivamente domiciliati in ROMA, via Bocca di Leone, 76, presso l'avvocato VANNI Francesco, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PALMAS Domenico, giusta procura in calce al controricorso;

PROLA Piero (c.f. PRLPRI57M06A326C), elettivamente domiciliato in ROMA, via Pierluigi da Palestrina 63, presso l'avvocato CONTALDI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CONTALDI Gianluca, LONGHIN Roberto, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

CASADEI Mauro, DECURTI Carlo, EVANGELISTI Giuseppe, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1258/2008 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 19.09.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.06.2009 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato F. LUBRANO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente P. PROLA, l'Avvocato R. LONGHIN che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per i controricorrenti TAMONE +3, l'Avvocato D. PALMAS che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni ROSSO che ha concluso per rilevanza o non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale; in subordine manifesta infondatezza del ricorso e condanna alle spese ex art. 375 ultimo comma.

FATTO

Con sentenza emessa il 19 settembre 2008 la Corte d'appello di Torino, in accoglimento del ricorso elettorale presentato in data 23 luglio 2008 da TAMONE Leonardo, LOUVIN Paolo, VIETTI Mario, BORTOLI Gino, cui avevano aderito gli intervenuti CASADEI Mauro, DECURTI Carlo, EVANGELISTI Giuseppe, annullava la delibera di convalida dell'elezione di NORBIATO Carlo, adottata in data 1° luglio 2008 dal consiglio regionale della Valle d'Aosta, e dichiarava la si-

tuazione di ineleggibilità in cui versava il NORBIATO al momento della consultazione elettorale.

Per l'effetto, gli sostituiva il signor Piero PROLA, primo dei candidati risultati non eletti nella lista Union Valdôtaine, e compensava tra le parti le spese di giudizio.

Motivava

– che ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera r) della legge regionale Valle d'Aosta 7 agosto 2007, 20 (*Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello statuto speciale*) non è eleggibile alla carica di consigliere regionale «il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'azienda regionale Usl della Valle d'Aosta»;

– che, in punto di fatto, il NORBIATO versava in tale situazione di ineleggibilità, quale socio amministratore e rappresentante della Kinesitherapyc center s.n.c., ed in tale qualità aveva stipulato per l'anno 2007 e per l'anno 2008 una convenzione con l'Ausl della Valle d'Aosta per l'erogazione di prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, godendo di accreditamento istituzionale;

– che, al riguardo, non aveva rilievo esimente il requisito, previsto dallo statuto societario, della firma congiunta dei due amministratori per contratti di valore superiore a Lit 30 milioni, dato che al di sotto di tale soglia il NORBIATO poteva impegnare validamente la società e comunque, anche per valori superiori, manteneva la qualità di legale rappresentante, sia pure in concorso con altro amministratore;

– che rispondeva alla definizione di struttura socio-sanitaria prevista dall'art. 2, primo comma, lettera r) della legge regionale Valle d'Aosta 20/2007 la società legalmente rappresentata dal NORBIATO, restando irrilevante la sua asserita, e comunque indimostrata natura di semplice studio medico privo di una adeguata organizzazione e struttura dimensionale;

– che era pure inidonea ad elidere la causa di ineleggibilità la cessione della quota sociale del Kinesitherapyc Center s.n.c., avvenuta solo dopo la elezione: dal momento che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale citata, la perdita della qualità di legale rappresentante doveva avvenire almeno sei mesi prima della data di scadenza naturale della legislatura, e non – come preteso dal NORBIATO – entro i sei mesi successivi.

Avverso la sentenza, notificata il 7 ottobre 2008, il NORBIATO proponeva ricorso per cassazione, notificato il 27 ottobre 2008 e articolato in tre motivi.

Deduceva

1) la violazione dell'art. 2, primo comma, lettera r) della legge regionale Valle d'Aosta n. 20/2007, con riferimento alla condizione ostativa della legale rappresentanza di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'azienda regionale Usl della Valle d'Aosta, nella specie insussistente per gli atti di valore superiore a Lit 30 milioni per i quali era necessaria la firma congiunta dell'altro socio-amministratore;

2) la violazione dell'art. 2, primo comma, lettera r) della legge regionale Valle d'Aosta n. 20/2007 in combinato disposto con l'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), perché nel concetto di struttura socio-sanitaria non poteva rientrare lo studio medico del Kinesitherapyc Center s.n.c., privo di struttura organizzativa, tecnica e personale adeguata;

3) la violazione dell'art. 3, primo comma della legge regionale Valle d'Aosta n. 20/2007, male interpretato dalla Corte d'appello di Torino che aveva erroneamente riferito al periodo semestrale anteriore alla scadenza naturale della legislatura il termine per far cessare la causa di ineleggibilità, mediante dimissioni, revoca dell'incarico o, come nella specie, cessione della quota sociale con perdita della qualità di legale rappresentante della Kinesitherapyc Center snc.

Resistevano con controricorso il signor Piero PROLA e con distinto controricorso, congiuntamente i signori TAMONE, LOUVIN, VIETTI e BORTOLI.

Il NORBIATO e il PROLA depositavano memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civile. Il primo sollevava, in tale sede, eccezione di incostituzionalità dell'art. 2 della legge regionale Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20 in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione, laddove prevedeva, nella fattispecie in esame, una causa d'ineleggibilità, anziché d'incompatibilità rimovibile con dimissioni o eliminazione del conflitto d'interessi, anche successivamente all'elezione.

All'udienza del 26 giugno 2009 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate

DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2, primo comma, lettera r) della legge regionale Valle d'Aosta 20/2007, con riferimento alla ritenuta sussistenza del requisito soggettivo della sua qualità di legale rappresentante della società che aveva stipulato convenzioni con l'Ausl della Val d'Aosta.

Il motivo è infondato.

La causa di ineleggibilità individua, letteralmente, il legale rappresentante di una struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Ausl regionale. Pacifica la conclusione con quest'ultima di convenzioni negli anni 2007 e 2008 da parte del Kinesitherapyc Center s.n.c., la rappresentanza legale del NORBIATO non viene meno per il fatto che al di sopra di una soglia economica statutariamente predeterminata essa sia esercitata congiuntamente dai due soci titolari dell'intero capitale sociale. Non solo perché, come esattamente statuito dalla corte territoriale, al di sotto di tale limite il potere di rappresentare la società resta pieno ed incondizionato in forma individuale; ma anche perché la firma congiunta richiesta per le operazioni di maggior valore non esclude la qualità di legale rappresentante, e di riflesso, quindi, l'ineleggibilità del NORBIATO: la cui posizione, all'interno della società, resta anche in tali evenienze quella di amministratore-rappresentante nell'ambito di una gestione congiunta, in nessun modo assimilabile con la collegialità di un consiglio di amministrazione, i cui membri, se privi di delega, non hanno alcun potere di rappresentanza esterna.

La *ratio* della norma è quella di prevenire la lesione della *par condicio* tra candidati alla competizione elettorale: quale si verificherebbe in favore di un soggetto che godesse di una particolare visibilità presso l'elettorato in virtù della carica societaria rivestita, che lo ponga come controparte in trattative contrattuali con la pubblica amministrazione in un settore di particolare rilievo sociale come la sanità.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 2, primo comma, lettera r) della legge regionale Valle d'Aosta 20/2007 in combinato disposto con l'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, 421*), perché nel concetto di struttura socio-sanitaria ivi delineato non potrebbe rientrare lo studio medico del Kinesitherapyc Center s.n.c., privo di struttura organizzativa, tecnica e personale adeguata.

Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civile, formulato in modo astratto sulla base di una distinzione tra studio medico e struttura socio-sanitaria in funzione della variabile dimensionale che risulta irrilevante, nella specie, alla luce dell'accertamento, in fatto, dell'insussistenza di prova della dimensione limitata dello studio. La Corte d'appello di Torino ha anzi positivamente rilevato come l'oggetto sociale, attestato dal certificato camerale prodotto, apparisse in tutto rispondente a quello della struttura socio-sanitaria prefigurata dall'art. 8-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Con corretta analisi, ha altresì affermato l'irrelevanza del numero modesto di dipendenti del poliambulatorio, data la possibilità che vi prestassero la propria opera medici specialisti, in qualità di liberi professionisti. E del resto, la stessa stipulazione di convenzioni con l'Ausl si poneva in antitesi logica con l'asserita modestia organizzativa del Kinesitherapyc Center s.n.c.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 3, primo comma, della legge regionale Valle d'Aosta n. 20/2007, male interpretato dalla Corte d'appello di Torino nel riferire al periodo semestrale anteriore alla scadenza naturale della legislatura il termine per far cessare la causa di ineleggibilità.

Il motivo è manifestamente infondato.

La disposizione recita testualmente: «*Le cause di ineleggibilità di cui all'art. 2, comma 1, non hanno effetto se l'interrato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre sei mesi dalla data di scadenza naturale della legislatura*». Oggetto del contrasto interpretativo è quest'ultima locuzione temporale, che il NORBIATO interpreta come significativa di un termine decorrente in epoca successiva alla scadenza della legislatura, intesa come *dies a quo*.

Siffatta interpretazione è insostenibile.

Essa si basa su un assai labile argomento letterale che si pretende trarre dal significato della preposizione «oltre»: come se essa letteralmente non potesse che fare riferimento ad un decorso futuro del termine. Dopo la data di scadenza naturale della legislatura, cioè, e non prima.

Da questa premessa letterale il ricorrente trae poi la conseguenza dell'inammissibilità di una diversa ermeneusi – definita adeguatrice – stante il principio di stretta interpretazione in tema di norme eccezionali, qual è quella che sancisce cause d'ineleggibilità, limitative del diritto costituzionale di elettorato passivo.

Senonché, è la stessa premessa letterale a dimostrarsi infondata.

La preposizione «oltre», in senso modale, spaziale o temporale, significa «al di là»; e nella specie, sta ad indicare, con assoluta evidenza, il termine ultimo anteriore alla scadenza naturale della legislatura – e prima delle nuove elezioni – non più tardi del quale l'interessato che versi in condizione d'ineleggibilità deve rassegnare le dimissioni dall'incarico che vi ha dato origine (o prendere le altre iniziative equipollenti indicate nell'art. 3 in esame).

In tale accezione, il limite temporale si pone in linea con la *mens legis* di assicurare la *par condicio* tra candidati elettorali, tramite la sterilizzazione di posizioni di vantaggio legate alla funzione svolta.

A contrario, l'interpretazione proposta dal ricorrente porterebbe all'inaccettabile conseguenza – antitetica alla premessa – di consentire proprio l'elezione dell'ineleggibile (argomento apagogico); come correttamente rilevato della corte territoriale.

Ritenuta l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata, diventa, a questo punto, rilevante la questione di legittimità costituzionale (sollevata con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e ribadita dal difensore del ricorrente in sede di udienza di discussione) dell'art. 2, comma 1, lett. r) della legge regionale della Valle d'Aosta n. 20/2007; la cui corretta applicazione da parte della Corte d'appello di Torino ha portato all'annullamento della delibera di convalida dell'elezione di NORBIATO Carlo, previo accertamento della sua condizione di ineleggibilità alla data della consultazione elettorale. La questione si pone per contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui la norma in questione commina l'ineleggibilità nei confronti del legale rappresentante e dei direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale Usl della Valle d'Aosta – rimovibile, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, non oltre sei mesi dalla data di scadenza della legislatura – anziché stabilire una causa di incompatibilità, sanabile con l'opzione da effettuare entro otto giorni dalla data di convalida dell'elezione, a norma dell'art. 8, quarto comma, della stessa legge.

La questione non appare manifestamente infondata.

La giurisprudenza costante della Corte costituzionale ha affermato la sindacabilità delle norme che comminano, alternativamente, l'ineleggibilità o l'incompatibilità a cariche elettive, sotto il profilo del criterio della ragionevolezza, dal momento che esse rispondono a finalità diverse che non ne consentono la previsione discrezionale, o promiscua, da parte del legislatore. La prima sanzione costituisce, infatti, una più grave deroga al diritto di elettorato passivo, costituzionalmente tutelato (art. 51 Costituzione) e dev'essere giustificata da condizioni personali tassative: quale una condanna penale per determinati reati cui la legge ne ricolleggi la perdita, o la titolarità di ufficio o di una carica suscettibile di provocare una indebita influenza distorsiva sulle libere scelte degli elettori, lesiva della *par condicio*, in virtù di una *captatio benevolentiae*, o di un timore reverenziale in essi ingenerato.

Per contro, l'incompatibilità sottende un conflitto di interessi, pur se potenziale, o quanto meno un giudizio di inopportunità dell'esercizio contemporaneo della carica elettiva e di altra, privata o pubblica, ricoperta dal candidato. Essendo meno grave, l'incompatibilità non produce l'invalidità dell'elezione, a differenza della causa di ineleggibilità, ma è sanabile mediante il successivo abbandono del *munus* concorrente entro il termine di legge.

Alla luce di questa configurazione concettuale, la Corte costituzionale ha più volte affermato che le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere rigorosamente informate alla soddisfazione di effettive esigenze di pubblico interesse (Corte costituzionale, 13 febbraio 2008, n. 25; Corte costituzionale, 3 ottobre 2003, n. 306; Corte costituzionale, 2 febbraio 1990, n. 53; ed altre). L'articolo 51 della Costituzione pone infatti come regola l'eleggibilità; e solo come eccezione l'ineleggibilità (cfr. anche per affinità di oggetto, Corte costituzionale, 6 febbraio 2009, n. 27, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, numero 9), d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate).

Soprattutto rilevante nel caso in esame è il precedente specifico costituito dalla sentenza n. 25/2008 con cui il giudice delle leggi, proprio con riguardo al medesimo art. 2 della legge regionale valdostana oggetto di scrutinio in questa sede, ha distinto due delle previsioni di ineleggibilità ivi previste – rispettivamente a carico del rettore dell'Università della Valle d'Aosta e dei professori, ricercatori e titolari di contratto di insegnamento nella stessa università – ritenendo ragionevole, e dunque costituzionalmente legittima, solo la prima, e non pure la seconda, dichiarata contestualmente incostituzionale.

Nel caso in esame, esclusa, com'è ovvio, la facoltà di questa stessa Corte di procedere ad un'interpretazione adeguatrice della norma (patrocinata, in sede di discussione orale, dal difensore del NORBIATO), occorre quindi sottoporre la que-

stione al giudizio della Corte costituzionale, affinché valuti se la qualità di legale rappresentante di una struttura socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'azienda Usl regionale giustifichi la deroga assoluta al diritto di elettorato passivo, sotto forma di causa di ineleggibilità non rimovibile *ex post*.

È appena il caso di aggiungere che gli argomenti contrari adottati dai difensori delle parti resistenti – quali il riferimento alle dimensioni limitate della regione e quindi alla maggiore potenzialità distorsiva della libertà di voto riconnessa alle funzioni in questione – non possono essere presi in considerazione in questa sede, ponendosi al di sopra della soglia delibatoria della non manifesta infondatezza della questione, riservata al giudice *a quo*.

P.Q.M.

– visti l'art. 134 Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta 7 agosto 2007, n. 20, art. 2, comma 1, lettera r), per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli articoli 3 e 51 della Costituzione;

– dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

– dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri ad alle parti, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei Deputati, nonché al Presidente del Senato della Repubblica.

Roma, 26 giugno 2009.

Il Presidente
CARNEVALE
